

# ASSOCIAZIONE CULTURALE LEDS - L'Energia Degli Studenti STATUTO

## **Articolo 1 Denominazione**

E' costituita l'associazione culturale denominata "LEDS – L'Energia Degli Studenti", di seguito semplicemente "LEDS". "LEDS – L'Energia Degli Studenti" è una libera associazione di fatto, apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. LEDS è una associazione completamente autonoma, senza scopi politici, rappresentativi e aziendali e non può perciò dichiarare appoggio o prestare il simbolo a tali realtà. Si occupa strettamente delle tematiche riguardanti l'energia elettrica e termica, imponendosi una visione il più possibile priva di preconcetti e visioni ideologiche prive di fondamenti tecnici. LEDS è un'associazione basata sul confronto e sempre aperta alla discussione con tutte le realtà e le posizioni possibili.

## **Articolo 2 Scopi**

L'associazione "LEDS – L'Energia Degli Studenti" persegue i seguenti scopi:

- sviluppare nel tessuto sociale una maggiore attenzione e competenza per quanto riguarda l'ambito delle problematiche energetiche;
- modificare la visione dell'università da parte degli studenti, portandoli a percorrere un percorso di studi più attivo e meno passivo;
- creare ogni situazione possibile per aumentare e sviluppare le competenze proprie dell'ingegnere elettrico ed energetico (d'ora in poi c.i.e.e.);
- sviluppare una capacità critica di analisi della realtà riguardanti le c.i.e.e.;

- creare un percorso di collaborazione e contatto diretto fra gli studenti e il mondo post universitario (aziende – enti – associazioni... d’ora in poi semplicemente m.p.u.);
- creare una struttura in grado di raccogliere e trasmettere ai propri associati un insieme di conoscenze atte a organizzare eventi, collaborare con il m.p.u., realizzare tutte le iniziative riguardanti le c.i.e.e. da essi pensate;
- fornire conoscenze e supporto a chi, finito il percorso universitario, voglia provare un percorso lavorativo autonomo;
- fornire un punto di riferimento e confronto fra studenti universitari e università, privo di qualsiasi contenuto politico, alle richieste specifiche degli studenti elettrici ed energetici.

### **Articolo 3    Attività**

L’associazione ”LEDS – L’Energia Degli Studenti” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari e concerti;
- attività di formazione: corsi teorico/pratici per studenti, operatori del settore e cittadini sensibili al tema dell’energia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: gestione di un sito internet e di pagine dedicate nei maggiori social network, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, articoli propri e non, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

### **Articolo 4    Soci**

I soci di LEDS si distinguono in soci ordinari e soci onorari. Tutti i soci di LEDS sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Regolamento interno, i principi invariabili e la natura stessa dell’associazione, come pure tutte le altre disposizioni emanate dagli organi competenti. Tutti i soci sono tenuti a rispettare ogni membro dell’associazione senza badare a sesso, razza, orientamento sessuale, credo politico o religioso. Tutti i soci sono tenuti a versare la quota annuale nella misura e con le modalità stabilite dagli organi competenti, per tutta la permanenza del vincolo associativo, pena la perdita della qualifica di socio. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile, trasferibile o rimborsabile e non è soggetta a rivalutazione. Il Consiglio Direttivo può autorizzare la formazione di raggruppamenti di soci

aventi interessi affini e concedere ai soci riconoscimenti speciali o qualifiche in considerazione dell'anzianità, di benemerienze o di altri motivi. Il Presidente e il Segretario conservano e provvedono all'aggiornamento dell'elenco generale dei soci di LEDS. L'elenco dei soci deve essere messo a disposizione di tutti i soci.

## **Articolo 5    Soci ordinari**

Si possono associare quali soci ordinari tutti gli studenti regolarmente iscritti a un anno successivo al primo del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria dell'Energia o a qualsiasi anno di uno dei Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Energia Elettrica e in Ingegneria Energetica dell'Università degli Studi di Padova che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, condividono lo spirito e gli ideali dell'Associazione. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota annuale, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 6    Ammissione**

L'ammissione dei soci ordinari avviene tramite domanda scritta del richiedente ed è deliberata dal Consiglio Direttivo come disposto dal Regolamento Interno. Il numero massimo dei soci ordinari è 25. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, all'assemblea statutaria.

## **Articolo 7    Obblighi dei soci**

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e il Regolamento Interno, i principi invariabili, la natura stessa dell'Associazione e ogni suo membro senza badare a sesso, razza, a credi politici, religiosi e orientamenti sessuali, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della associazione. Un numero di soci ordinari o onorari maggiore uguale all'un per cento del totale degli iscritti può richiamare l'intervento dell'assemblea statutaria tramite forma scritta nel caso ritenga inadeguato il comportamento del consiglio direttivo. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all'assemblea statutaria.

## **Articolo 8 Diritto di voto soci ordinari**

Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche allo Statuto e ai regolamenti e per la nomina del presidente e del vicepresidente. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

## **Articolo 9 Soci onorari**

Sono soci onorari gli ex soci ordinari che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 10 Diritto di voto soci onorari**

Tutti i soci onorari maggiorenni hanno diritto di voto per l'applicazione delle modifiche allo Statuto, hanno diritto di voto per un primo rifiuto sulla nomina del presidente e del vice presidente e hanno diritto di voto per la nomina del presidente onorario. Con diritto di rifiuto si intende la possibilità di non riconoscere il presidente e il vice presidente motivando tale decisione. Nel caso ciò avvenga il Consiglio Direttivo può comunque ripresentare gli stessi nominativi ma con un'approvazione di più dei tre quarti degli aventi diritto. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

## **Articolo 11 Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall'Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie

dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Articolo 12 Anno finanziario**

L'anno finanziario inizia il 1 ottobre e termina il 31 settembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci ogni anno entro il mese di dicembre. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione e sul sito internet di riferimento ([www.ledspadova.eu](http://www.ledspadova.eu)) entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

## **Articolo 13 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- Il Vicepresidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- l'Assemblea dei Soci Onorari;
- l'Assemblea Statutaria.

## **Articolo 14 Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci ordinari e onorari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea dei

Soci convocata in via straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede e sul sito internet di riferimento ([www.ledspadova.eu](http://www.ledspadova.eu)) almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale e sul sito internet di riferimento ([www.ledspadova.eu](http://www.ledspadova.eu)). È previsto il voto per delega, fino a un massimo di 2 deleghe per socio.

## **Articolo 15 Scopi assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- approva l'Assemblea Statutaria;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- ratifica le modifiche al Regolamento Interno;
- Approva le modifiche allo Statuto
- decide i parametri per l'ammissione dei nuovi soci ordinari.
- Ratifica l'ammissione di nuovi soci ordinari
- ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo.

L'Assemblea dei Soci convocata per via straordinaria delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente dell'Assemblea dei Soci ed un segretario dell'Assemblea dei soci che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Le modifiche allo Statuto devono essere approvate da più di tre quarti degli aventi diritto.

## **Articolo 16 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è costituito da tutti i soci ordinari; ad esso possono prendervi parte anche i soci onorari, ma senza diritto di voto. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti più di metà dei membri.

## **Articolo 17 Consiglio Direttivo 2**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione "LEDS – L'Energia Degli Studenti". Si riunisce con cadenza settimanale ed è convocato da:

- il Presidente;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- eleggere il presidente e il vice presidente tra i soci ordinari;
- nominare il Segretario tra i soci ordinari
- nominare il Tesoriere tra i soci ordinari
- modificare il Regolamento Interno.
- l'approvazione degli indirizzi di politica associativa
- predisporre gli atti da sottoporre a tutti i soci;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- approvare l'ammissione dei nuovi soci ordinari

Le modifiche al Regolamento Interno, delle relative cariche e dei bilanci devono essere approvate dalla maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto; tali modifiche entrano in vigore immediatamente ma devono essere approvate alla prima Assemblea dei Soci utile. Per la nomina il Presidente deve raggiungere la maggioranza delle preferenze, mentre il vice presidente è per diritto il secondo classificato. Le altre proposte devono essere approvate a maggioranza da almeno un terzo dei membri. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale che deve essere reso consultabile a tutti i soci.

## Articolo 18    Presidente

Il presidente dura in carica un anno universitario (dal 1 ottobre al 30 settembre), non può essere eletto per più di due mandati ed è legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può

aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Ha accesso a tutti i dati e documentazioni riguardanti l'associazione. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Nelle votazioni del Consiglio Direttivo in caso di parità il suo voto ha validità doppia.

## **Articolo 19    Assemblea Soci Onorari**

L'Assemblea dei Soci Onorari è composta da tutti i soci onorari. L'Assemblea dei Soci Onorari è validamente costituita quando sono presenti più di un terzo dei membri.

## **Articolo 20    Assemblea Soci Onorari 2**

L'Assemblea dei Soci Onorari è un organo di vigilanza dell'assemblea dei soci ed è convocato da:

- il Presidente Onorario;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci onorari

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- eleggere il presidente onorario;
- supervisionare la nomina del Presidente;
- predisporre gli atti da sottoporre a tutti i soci onorari;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

Il veto, l'elezione del presidente onorario e il primo rifiuto devono essere approvati dalla maggioranza degli aventi diritto. Le proposte all'Assemblea dei Soci devono essere supportate da almeno l'un per cento dei membri e comunicate al presidente onorario. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione e sul sito internet di riferimento ([www.ledspadova.eu](http://www.ledspadova.eu)).

## **Articolo 21    Presidente onorario**

Il presidente onorario dura in carica un anno universitario (dal 1 ottobre al 30 settembre). Egli convoca e presiede l'assemblea soci onorari. Conferisce ai soci onorari procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione dell'assemblea soci onorari e deve mantenere i contatti con l'assemblea dei soci e supervisionarne le attività. Ha accesso a tutti i dati



e documentazioni riguardanti l'associazione. Nelle votazioni il suo voto in caso di parità ha validità doppia.

## **Articolo 22    Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti, nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell'Associazione. Egli inoltre ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed al registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dall'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il segretario dura in carica un anno universitario (dal 1 ottobre al 30 settembre).

## **Articolo 23    Tesoriere**

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Egli ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo entro i termini previsti dalla Statuto;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni adottate dal Presidente in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dura in carica un anno universitario (dal 1 ottobre al 30 settembre).

## **Articolo 24    Assemblea Statutaria**

L'assemblea Statutaria è composta dal presidente, il vice presidente, tutti gli ex Presidenti dell'Associazione e il Presidente Onorario. Dura in carica un anno universitario (dal 1 ottobre al 30 settembre). È presieduta dal più anziano dei suoi componenti. Decide, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle segnalazioni di comportamenti e/o iniziative che non rispettano lo Statuto o lo spirito dell'Associazione, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Ogni sua decisione potrà essere annullata su richiesta dell'un per cento dei soci ordinari durante la successiva riunione del Consiglio Direttivo, tramite votazione con raggiungimento dei tre quarti dei soci ordinari.